



Regione Emilia-Romagna

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
(CESENA, FORLI', RAVENNA, RIMINI)
SEDE DI RIMINI

CUP E37H14003430002

Art.10 L.R. 1/2005 - Interventi urgenti finalizzati al ripristino del ponte di attraversamento canale di scolo lungo via Santa Maria Maddalena in comune di Montefiore Conca (RN)

PROGETTO ESECUTIVO

Importo lavori soggetto a ribasso	€ 51.300,00
<u>Importo oneri sicurezza</u>	<u>€ 2.000,00</u>
IMPORTO APPALTO	€ 53.300,00
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 60.000,00

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTISTI

Geom. Nazzeno Bucciotti

Ing. Sanzio Sammarini

COLLABORATORI
alla progettazione

Michele Raso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

NP.2015. 0004407
del 08/04/2015



Elaborato n.8



ASSESSORATO SICUREZZA TERRITORIALE. DIFESA DEL SUOLO
E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI RIMINI - Via Rosaspina 7

C.F. 80062590379

Repertorio n. _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori: L.R. 1/2005 – ART. 10 – Interventi urgenti finalizzati al ripristino del ponte di attraversamento del canale di scolo lungo la via santa Maria Maddalena in comune di Montefiore Conca (RN). CUP: E37H14003430002 CIG: 6201811855.

Importo dei lavori da appaltare Euro 53.300,00 (cinquantatremilatrecento/00), di cui Euro 51.300,00 (cinquantunomilatrecento/00) oggetto dell'offerta mediante ribasso percentuale ed Euro 2.000,00 (duemila/00) per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto di ribasso.

L'anno 2015 (duemilaquindici), il giorno __ (____) del mese di aprile sottoscrivono digitalmente la presente scrittura privata, i Signori:

a)- Ing. Vannoni Mauro, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29.03.1954, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, come da deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna del 15.01.2010 n. 151 ed ai sensi della determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 17003 del 18.11.2014 e quindi in rappresentanza della Regione Emilia Romagna, C.F. 80062590379, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "stazione appaltante", assistito dalla Dott.ssa Maria Grazia Creta in

veste di Ufficiale Rogante come da determinazione del Responsabile del Servizio”
n. 576 del 05.02.1999;

b)- Sig. _____,
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto
denominata semplicemente “appaltatore”.

PREMESSO

- che in data 06 marzo 2015 tra la Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Rimini e il comune di Montefiore Conca (RN) è stata stipulata l'intesa Prot. Rep RPI.2015.37 per l'espletamento delle attività di realizzazione del lavoro “L.R. 1/2005 – ART. 10 – Interventi urgenti finalizzati al ripristino del ponte di attraversamento del canale di scolo lungo la via santa Maria Maddalena in comune di Montefiore Conca (RN)” per un importo complessivo di di € 60.000,00 compresa IVA;
- che tale intesa assegna alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna – le attività relative alla progettazione, direzione lavori, procedure di affidamento ivi comprese tutte le attività tecniche-amministrative ad esse connesse, la predisposizione di eventuali perizie di variante e la predisposizione del certificato di regolare esecuzione mentre sono in capo al Comune di Montefiore Conca tutte le ulteriori attività necessarie alla corretta realizzazione del lavoro pubblico in oggetto compresa quella relativa ai pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria;
- che con determinazione in data 20.04.2015 n. 4745, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento predetto ed è stato determinato l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 6, e dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs 12/04/2006 n. 163;

- che nella seduta di gara di affidamento dei lavori del 28.05.2015, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione n. _____ del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – sede di Rimini, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro _____ (diconsi euro __/__), come di seguito specificato, a seguito di offerta col massimo ribasso percentuale del _____;
- che il responsabile del procedimento ed il rappresentante legale dell'appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove, concordemente, hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alla procedura di acquisizione in parola è il n. 6201811855;
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente struttura ministeriale per il progetto d'investimento pubblico connesso al lavoro oggetto del presente contratto è il n. E37H14003430002;
- che è stato acquisito agli atti del Servizio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da cui risulta la regolarità dell'Impresa appaltatrice;
- che si è provveduto ad effettuare tutte le comunicazioni e rispettati i termini di cui all'art. 11 e 79 del D.Lgs 163/2006.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente normativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Ai sensi del comma 8 dell'art. 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, al presente contratto si applica il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto, per quanto applicabile.

3. Fa parte del presente contratto l'elenco dei prezzi unitari di progetto di cui al Capitolato Speciale d'Appalto da scontare col ribasso del 11,51% offerto dall'impresa in sede di gara (All. 1).

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro _____
(_____ / ____) di cui:

a) Euro _____ (_____ / ____) per lavori veri e propri;

b) Euro 2.000,00 (duemila/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53, comma 4, e dell'art. 82, comma 1, lett. a), dell D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 44, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dall'approvazione del presente contratto.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente ad Euro 390,98 (euro

trecentonovanta/98).

2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale per quanto applicabile.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;
- i) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
- l) esposizione del cartello di cantiere realizzato in conformità al modello comunicato alla Direzione Lavori;
- m) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. In applicazione della legge 3 agosto 2007, n. 123 il personale occupato dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici deve essere munito di tessera di riconoscimento secondo le modalità di cui all'art. 6 della stessa legge.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per

indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Qualora, per qualsiasi motivo, l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico, dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento.

8. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

9. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 51 e seguenti del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i

lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

6. Autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità è il Sig. _____, in qualità di legale rappresentante.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga oltre il termine di un anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 2 e ss., del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
3. L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti apposite clausole inerenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari assunti dalla controparte e la risoluzione immediata del rapporto contrattuale in caso di inadempimento.

4. L'Impresa assume inoltre l'impegno a dare l'immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni con L. 98/2013, prorogato dalla Legge 27.2.2015, n. 11 di conversione del D.L. n. 192/2014, "Decreto Milleproroghe" in temporanea deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa costituzione di garanzia fideiussoria e su accertamento del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. 207/2010.

2. All'appaltatore verrà corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro _____ (_____/00).

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti il responsabile del procedimento emette il relativo certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010. direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette il conseguente certificato di pagamento. La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro 30 giorni mediante emissione di apposito mandato ed erogazione a favore dell'appaltatore.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si

provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità amministrativa (DURC).

6. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, previa prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria di pari importo ai sensi dell'art. 141, comma 9 del D.Lgs. 163/06, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

8. L'ufficio competente per il pagamento provvederà, sulla base delle indicazioni che sono state fornite dal D.M. 23.01.2015 ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'erario in base a quanto previsto dalla legge di stabilità 23.12.2014 n. 190, art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).

9. In applicazione del D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la P.A. ai sensi della L. 244/2007, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto sarà comunicato prima dell'emissione della fattura.

10. Le fatture dovranno essere intestate a _____.

11. Gli ordinativi di pagamento delle somme spettanti saranno emesse dal Comune di Montefiore Conca (RN) sui fondi a tale scopo trasferiti dall'Agenzia di Protezione Civile sul bilancio del comune di Montefiore Conca.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010 e ai sensi di quanto fissato dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo/regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha

carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni e senza necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi degli artt. 135 e 136 e ss. del D.Lgs 163/2006, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/2008;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex l. n. 136/2010;
- n) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;
- o) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con

provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, non sono deferibili ad arbitri ma saranno devolute al giudice competente ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 163/06.

4. L'appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso la sede legale/amministrativa della società, ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile, in relazione ai procedimenti del presente contratto d'appalto.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

Articolo 18. Comportamento richiesto a collaboratori e/o dipendenti dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta Regionale n. 421/2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'articolo 4 del D.P.R. 207/2010.

3. L'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e sui versamenti periodici. Ai sensi dell'art 118 del D.Lgs. 163/06 l'appaltatore è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni anche per conto degli eventuali subappaltatori.

4. Per ogni inosservanza agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,

all'escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia.

1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, non si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore all'acquisizione di documentazione antimafia, in quanto il presente contratto non supera il valore complessivo di € 150.000,00.

Articolo 21. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 131, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006;

b) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008;

c) un proprio piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui agli artt. 89, 96, 100 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lett. a) forma parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegato.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva/alla Direzione Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1 ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 22. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante procede alla verifica di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. . A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n. _____ in data _____ rilasciata da _____ per l'importo di € _____ (_____/___).
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La cauzione definitiva è automaticamente svincolata in ragione del 75% dell'ammontare garantito, senza necessità di benestare da parte dell'appaltatore ma con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante degli stati d'avanzamento o documenti analoghi da parte dell'appaltatore o del concessionario, a decorrere dal raggiungimento di un importo di lavori eseguiti pari al 75% dell'importo contrattuale.
4. L'ammontare residuo del 25% della cauzione è svincolato automaticamente, senza la necessità di atti formali, all'emissione del certificato di regolare

esecuzione/ certificato di collaudo secondo la normativa vigente.

Articolo 24. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società di assicurazioni _____, con sede legale in _____ per un massimale di Euro _____ (_____/____).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza n. _____ in data _____ rilasciata dalla società di assicurazioni _____, con sede legale in _____ a Trieste, per un massimale di Euro _____ (_____/00).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- relazione tecnica illustrativa e quadro economico (All. 1);
- relazione geologica – geotecnica. Tavola 1-2-3-4 (All. 2);

- relazione di calcolo e relativi tabulati (All. 3);
- il capitolato speciale d'appalto (All. 4);
- elenco prezzi unitari (All. 5);
- computo metrico estimativo (All. 6);
- documentazione fotografica (Agll. 7);
- elaborati graficici – (All. 8)
- piano sostitutivo al piano di sicurezza e coordinamento (All. 10);
- piano operativo di sicurezza (All. 11);

Articolo 26. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.

Articolo 27. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 26.04.1986 e in tal caso la registrazione dovrà essere effettuata in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
5. Il presente contratto, redatto in una copia per n. __ (_____) pagine e righe __

(____) della pagina __ (____), è conosciuto e firmato digitalmente dalle parti contraenti ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" in segno di accettazione ed è sottoposto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte delle competenti strutture regionali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Ing. Mauro Vannoni

L'APPALTATORE

Impresa
